

**COMUNE DI POGGIARDO**  
**PROVINCIA DI LECCE**

**REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO**  
**CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*F. 10 (Rag. Mario Miglietta)*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F. 10 (Dott. Rodolfo Luceri)*

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario N. 157 del 17-11-1993

## INDICE

### Capo 1°: Accertamento con adesione

- Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione Pag. 3
- " 2 - Ambito di applicazione dell'istituto Pag. 3
- " 3 - Competenza Pag. 3
- " 4 - Attivazione del procedimento per la definizione Pag. 4

### Capo 2°: Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

- Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Pag. 5
- " 6 - Procedimento di iniziativa del contribuente Pag. 5
- " 7 - Invito a comparire per definire l'accertamento Pag. 5
- " 8 - Atto di accertamento con adesione Pag. 6
- " 9 - Perfezionamento della definizione Pag. 6
- " 10 - Effetti della definizione Pag. 6

### Capo 3°: Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione

- Art. 11 - Riduzione delle sanzioni Pag. 8

### Capo 4°: Disposizioni finali

- Art. 12 - Decorrenza e validità Pag. 9

## **Capo 1°**

### **Accertamento con adesione**

#### **Art. 1**

##### **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e nazionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione dell'istituto**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatesi infondati o illegittimi.

#### **Art. 3**

##### **Competenza**

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

**Art. 4**

**Attivazione del procedimento per la definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **Capo 2°**

### **Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente.**

#### **Art. 5**

##### **Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

#### **Art. 6**

##### **Procedimento di iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

#### **Art. 7**

##### **Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla

definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 8**

##### **Atto di accertamento con adesione.**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile dell'Ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

#### **Art. 9**

##### **Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, quando la somma dovuta supera l'importo di L. 1.500.000. Il numero delle rate è elevabile a 12 quando le somme dovute superano i 100.000.000.
4. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
5. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 5.000.000 dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o equipollente.

#### **Art. 10**

##### **Effetti della definizione.**

## **Capo 3°**

### **Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione**

#### **Art. 11**

##### **Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione dei tributi sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

**Capo 4°**  
**Disposizioni finali**

**Art. 12**  
**Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1. 1. 1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F. 10 (Rag. Mario Miglietta)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F. 10 (Dott. Rodolfo Luceri)